



Università degli Studi di Udine

CONTRATTAZIONE COLLETTIVA INTEGRATIVA

ACCORDO N. 2

Oggetto: **rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza.**

Tra le parti

così costituite:

- 1) Commissione di Parte Pubblica, nominata ai sensi dell'art. 63 del Regolamento Generale d'Ateneo
- 2) Rappresentanza Sindacale Unitaria (R.S.U.), eletta il 22.11.2001

Visto l'accordo di contrattazione collettiva integrativa del 06.04.1998, con il quale sono stati definiti lo status e le attività dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza dell'Università degli Studi di Udine, ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 626/1994;

Preso atto che l'accordo suddetto stabilisce che il numero di tali rappresentanti sia complessivamente pari a 8 unità, di cui 5 per il personale tecnico amministrativo e 3 per il personale docente e ricercatore;

Ravvisata l'opportunità di modificare il rapporto tra unità di personale tecnico amministrativo e personale docente nell'ambito complessivo degli 8 rappresentanti, in considerazione del fatto che attualmente non vi sono soggetti designati dalla componente docente

si conviene

1. di modificare il punto 4 dell'accordo del 06.04.1998 per la parte relativa alla composizione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza.
2. Il numero di rappresentanti per il personale tecnico amministrativo sarà pari 6 unità, integrate da 2 rappresentanti del personale docente e ricercatore, per un totale di 8 unità.

Letto, firmato e sottoscritto.

Udine, 8 aprile 2003

f.to La Commissione di Parte Pubblica

f.to La Parte Sindacale

Vista la deliberazione del Consiglio d'Amministrazione di recepimento del presente accordo in data

f.to IL RETTORE
Furio Honsell